COLLA QUALE SONO APPROVATE LE CONVENZIONI STIPULATE FRA I MINISTRI DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE FINANZE E LE SOCIETA' FERROVIARIE ESERCENTI LE RETI MERIDIONALI, DEL MEDITERRANEO E DELLA SICILIA

Art. 3 (Convenzione con la Società per le Strade ferrate meridionali)

Termini per l'apertura all'esercizio.

I termini per dare eseguite ed armate le linee o i tronchi di linee, in modo da poter essere aperti con regolarita' e sicurezza al servizio dei viaggiatori e delle merci, sono stabiliti come appresso, con decorrenza dal giorno in cui sara' comunicata alla Societa' l'approvazione dei rispettivi piani e profili di esecuzione:

2 anni per il tronco:

Rocchetta Melfi-Rapolla;

3 anni per i tronchi:

Rocchetta Melfi-Rionero,

Rapolla-Gioia del Colle e

Solmona-Canzano;

4 anni per il tronco:

Lecco-Lierna;

6 anni per il tronco:

Lierna-Colico;

8 anni per i tronchi:

Rionero-Potenza e

Canzano-Isernia.

La linea da Barletta a Spinazzola sara' aperta all'esercizio allo spirare del termine di tre anni, dopo l'apertura dell'intera linea da Rocchetta a Gioia del Colle.

Versione in vigore dal 8 agosto 1888, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Colla quale sono approvate le convenzioni stipulate fra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze e le Societa' ferroviarie esercenti le reti Meridionali, del Mediterraneo e della Sicilia
Estremi	Legge 20 luglio 1888, n. 5550
Partizione	Convenzione con la Società per le Strade ferrate meridionali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1888

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/colla-quale-sono-approvate-le-convenzioni-stipulate-fra-i-ministri/convenzione-con-la-societa-per-le-strade-ferrate-meridionali-art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it